Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 20 novembre 1969** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **19.030** - Semestrale L. **10.020** - Trimestrale L. **5.520** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180** - Supplementi ordinari: L. **90** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **14.530** - Semestrale L. **8.020** - Trimestrale L. **4.520** - Un fascicolo L. **80** - Fascicoli annate arretrate: L. **160**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ufficio veterinario provinciale di Catanzaro: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro.
Pag. 7184

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 20 NOVEMBRE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **Società Industriale Camuzzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1969. — **Motta, società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1969 (Emissione 1956-1978). — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1969 (Delibera 7-1-1969). — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1969 (Delibera 22-6-1961). — **Giuseppe Ronchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1969. — **Tilane, società per azioni, in Desio:** Ventesima ed ultima estrazione di obbligazioni effettuata il 31 ottobre 1969. — **Cartiera di Arco, società per azioni, in Arco:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1969. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, in Napoli:** Obbligazioni quindicinnali 5,50 % - 4ª emissione - sorteggiate il 30 ottobre 1969. — **Lancia & C. Fabbrica automobili - Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1977 sorteggiate il 28 ottobre 1969. — **Fondiaria e per imprese edili, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1969. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1969. — **Torcitura di Borgomanero, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1969. — **SO.DI.GAS - Società Distribuzione Gas, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **« api » Anonima petroli italiana, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1969 — **Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pezzani, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1969. — **FRO - Fabbriche Riunite Ossigeno - P. Bernardi e D. Valbusa, società in accomandita per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1969. — **A.B.C.D. - Asfalti Bitumi Cementi e Derivati, società italiana per azioni, in Palermo:** Obbligazioni 5,50 %, emissione 1963, sorteggiate il 21 luglio 1969. — **« Rumianca », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1969. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade 5,50 % 1963-1988 » sorteggiate il 5 novembre 1969. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % 1968-1988 » sorteggiate il 28 ottobre 1969. — **Conforti, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1969. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1955-1975 sorteggiate il 5 novembre 1969. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1956-1976 sorteggiate il 5 novembre 1969. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1957-1977 sorteggiate il 5 novembre 1969. — **Garolla Giuseppe, società per azioni, in Limena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1969. — **Maglificio Fata, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1969. — **Molini Pastificio Ettore Santi, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1969. — **Immobiliare del lino, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1969. — **Trafilati, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1969. — **RIV-SKF - Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1987 sorteggiate il 3 novembre 1969. — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 agosto 1969 (Prestito 30 aprile 1963). — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 agosto 1969 (Prestito del 5 dicembre 1969). — **S.F.I.R. - Società Fondiaria Industriale Romagnola, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1969. — **La Magona d'Italia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1975 sorteggiate il 7 novembre 1969. — **SIMMAR, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1969. — **Mario Maraldi, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1969. — **COMONT - Costruzioni e Montaggi - Fabbriche Riunite, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni ipotecarie 7 % sorteggiate il 13 novembre 1969. — **Società italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni 6 % emissione 1968 sorteggiate il 14 novembre 1969. — **SIO - Società per l'industria dell'ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1959-79 sorteggiate il 29 ottobre 1969. — **Centrale interprovinciale del latte - interlatte, in Verona-San Massimo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1969. — **Comune di Genova - Ripartizione Debito e Tesoro:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1969. — **Conceria Italo Zavater & F.lli Barana, società per azioni, in San Giovanni Lupatoto (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1969. — **RASIOM - Raffinerie Siciliane Olii Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1969. — **Foro Frumentario, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1969. — **Finanziaria Helvetia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1969. — **Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1969. — **Società Genovese Ricuperi e Ricostruzioni, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1969. — **Società Versea, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1969. — **Società immobiliare Fausta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1969. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % ex convertibili, emissione 1949, sorteggiate il 7 novembre 1969 — **Fibigas Idrocarburi e affini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Solgas » 7 % 1958-73 sorteggiate il 29 settembre 1969. **Schnell Hico Italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1969. — **Industrie Chimiche Barzaghi U.F.A., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1969. — **Manifattura Ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,75 % 1959-1981 sorteggiate l'8 novembre 1969. — « **Polinnia** » - **Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1969. — « **Nereide** » - **Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1969. — « **Egeria** » - **Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1969. — « **Megara** » - **Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1969.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 12 settembre 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1969
registro n. 27 Difesa, foglio n. 174.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

ANDE' MEDHIM TESFAGHERGHIS, ex buluc basci LXVII *Battaglione coloniale*. — *Comandante* della sezione mitraglieri partecipava ad un assalto con le armi spalleggiate e, sempre in piedi per dirigere il fuoco onde evitare il tentativo di accerchiamento della compagnia, fino a che rimase ferito gravemente. — Burà, 22 aprile 1941.

GHEREMEDIN Mebratù, ex buluc basci XXIX Battaglione coloniale — Comandante di una squadra salmerie, dimostrava in una giornata di duri combattimenti, ardimento e capacità di comando. Nel raggiungere la linea di fuoco per rifornire di munizioni i reparti operanti, assalito improvvisamente da forze superiori, reagiva contrattaccando con lancio di bombe a mano e costringendo l'avversario a ritirarsi, senza poter effettuare il suo piano. — Monte Anguavà (Gondar), 19 maggio 1941.

(10508)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1968, n. 1699.

Istituzione in Soletta (Svizzera) di un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Basilea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Soletta (Svizzera) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Soletta (Svizzera) un'agenzia consolare di 1ª categoria, alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Basilea, con la seguente circoscrizione territoriale: il Cantone di Soletta.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1968

SARAGAT

MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 39. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. 802.

Modificazioni allo statuto della Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1958, n. 983, con il quale la fondazione « Scuola superiore per interpreti e traduttori », con sede in Milano, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto con annesso regolamento;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 458, che ha riconosciuto validi ad ogni effetto, per l'esercizio della professione di interprete-traduttore, di interprete parlamentare e di segretario-interprete, i diplomi rilasciati dalla suddetta Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto e del regolamento, formulate dagli organi della fondazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Veduti gli articoli 12 e seguenti del codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri;

Decreta:

Lo statuto e l'annesso regolamento dell'ente morale « Scuola superiore per interpreti e traduttori », con sede in Milano, approvati con il suddetto decreto n. 983 sono abrogati e sostituiti dallo statuto e dal regolamento allegati al presente decreto e firmati, d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 31. — CARUSO

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori

Art. 1.

E' costituita in Milano una fondazione denominata « Scuola superiore per interpreti e traduttori » destinata a curare la preparazione scientifica e pratica di « Interpreti parlamentari, interpreti traduttori, segretari interpreti » secondo gli intendimenti espressi dai fondatori nell'atto costitutivo ricevuto il 1° dicembre 1955 dal notaio Eugenio Gelpi e le norme del presente statuto.

Art. 2.

Il patrimonio della fondazione è costituito:

a) da titoli nominativi del debito pubblico donati dai fondatori in occasione della stipulazione dell'atto di costituzione di questa fondazione, e precisamente: Buoni del tesoro novennali, scadenza 1964 5 % del valore nominale di L. 5.000.000 (cinquemilioni);

b) dalle attrezzature, apparecchi, mobili, arredi, donati dai fondatori e di cui all'elenco contenuto nell'atto costitutivo, valutati complessivamente nella somma di L. 5.055.800;

c) dagli altri titoli che potranno essere acquistati in seguito ad economie di amministrazione e dai beni che eventualmente potranno pervenire alla fondazione per testamento o per donazione.

Art. 3.

La fondazione ha i seguenti scopi:

a) curare la preparazione scientifica e pratica di interpreti parlamentari, interpreti traduttori, segretari interpreti;

b) collaborare con enti pubblici, culturali e con organizzazioni internazionali per un più accentuato impiego di diplomati della Scuola nei servizi di interpretariato, traduzione, segretariato superiore.

Art. 4.

La scuola ha sede a Milano e svolge la sua attività anche in quegli altri centri nei quali a giudizio del consiglio di amministrazione se ne ravvisi l'opportunità per il conseguimento degli scopi della fondazione.

Art. 5.

Alle spese occorrenti per il normale funzionamento della fondazione si provvede:

a) con le rendite del patrimonio di cui all'art. 2, secondo i criteri e le modalità di erogazione di cui al capoverso 3, del presente statuto;

b) con i contributi e le tasse corrisposti dagli allievi;

c) con i contributi di enti privati, ordinari e straordinari.

Art. 6.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la scuola svolge esclusivamente corsi superiori biennali, e corsi di specializzazione (annuali o biennali) secondo i programmi deliberati dal consiglio direttivo di cui al successivo articolo 11 ed approvati dal consiglio di amministrazione.

Al termine dei corsi gli allievi sono sottoposti alle prove di esame previste dai rispettivi programmi al fine di conseguire uno dei seguenti diplomi:

1. Diploma di interprete parlamentare;
2. Diploma di interprete traduttore;
3. Diploma di segretario interprete.

L'esame finale per il conseguimento dei diplomi di cui sopra si svolge alla presenza di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e di uno del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.

La fondazione è retta dai seguenti organi:

a) consiglio di amministrazione;

b) comitato direttivo.

Art 8.

Il consiglio di amministrazione è composto:

1 Dai fondatori i quali ne sono membri di diritto. Ogni fondatore mancante sarà sostituito da un componente indicato dagli altri membri fondatori e da quelli che, nel tempo, li avranno così sostituiti.

Tali nuovi consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.

2. Da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

3. Da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

4. Dai rappresentanti degli enti o da privati che abbiano notevolmente contribuito con donazioni ed elargizioni allo sviluppo della fondazione. Tali rappresentanti, in numero non superiore a due, sono nominati dal consiglio di amministrazione nella sua prima seduta. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente che deve essere uno dei membri fondatori cui spetta la rappresentanza giuridica della fondazione. I consiglieri durano in carica quattro anni e possono sempre essere riconfermati.

Art. 9.

Il comitato direttivo è composto:

a) dai fondatori che siano professori o che abbiano comunque particolare dimestichezza coi problemi della scuola o dell'interpretariato.

In mancanza di almeno quattro fondatori, da due componenti nominati dal consiglio di amministrazione;

b) dal direttore dei corsi.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo di ciascun esercizio che si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;

b) provvede alla nomina del direttore dei corsi e del personale della fondazione;

c) approva il programma dei corsi predisposto dal comitato direttivo nonchè quello generale di lavoro e di collaborazione con altri enti e organizzazioni;

d) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione, con facoltà di nominare un direttore amministrativo per l'esecuzione delle sue deliberazioni.

Esso si riunisce, di diritto, due volte all'anno e tutte le volte che il presidente, di sua iniziativa e su richiesta del comitato direttivo, lo ritenga opportuno.

Per la validità delle riunioni del consiglio è prescritta la presenza di almeno cinque membri.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza di voti.

Art. 11.

Il comitato direttivo ha le seguenti attribuzioni:

a) predisporre il lavoro del consiglio di amministrazione ed eseguirne le deliberazioni;

b) curare l'andamento didattico, disciplinare ed amministrativo dei corsi.

Art. 12.

Verificandosi per qualsiasi ragione la cessazione della fondazione, la liquidazione del suo patrimonio verrà fatta da un commissario nominato dal Ministero della pubblica istruzione. L'attivo residuante della liquidazione verrà destinato alle università e agli istituti superiori a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 13.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme stabilite in materia dal vigente codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Regolamento della scuola superiore per interpreti e traduttori

CAPO I.

Disposizioni generali

La scuola superiore per interpreti e traduttori è destinata alle persone per le quali la conoscenza delle lingue moderne è indispensabile allo svolgimento delle proprie attività professionali. La scuola organizza i corsi seguenti:

Corso superiore per interpreti e traduttori.
Corso superiore per segretari interpreti.

La scuola rilascia:

a) un diploma di interprete traduttore;

b) un diploma di interprete parlamentare;

c) un diploma di segretario interprete.

CAPO II.

Ordinamento

1. Corso superiore per interpreti e traduttori (biennale per traduttori interpreti, triennale per interpreti parlamentari).

Condizioni di ammissione:

1) essere in possesso di una licenza di scuola media superiore o di titolo assimilabile italiano o straniero;

2) aver superato un esame di colloquio per ciascuna delle lingue di cui il candidato intende seguire i corsi. I candidati che superassero l'esame per una sola lingua potranno ottenere ugualmente l'iscrizione alla scuola per tale lingua. Il conseguimento del certificato finale relativo ad essa è però subordinato al superamento dell'esame di colloquio anche per la seconda lingua.

Lo studio delle lingue è basato su:

a) studio del linguaggio tecnico nelle sue varie applicazioni; *b*) tecnica e pratica della traduzione orale, scritta, letteraria e tecnica; *c*) tecnica e pratica della conversazione, con approfondimento dello studio dei fenomeni fonetici e di dizione; *d*) tecnica della redazione; *e*) tecnica e pratica dell'interpretazione consecutiva scritta e orale in classe e agli apparecchi; *f*) interpretazione simultanea (solo per interpreti parlamentari); *g*) storia della cultura dei relativi paesi.

Titolo rilasciato: diploma di interprete traduttore.

Alla fine del biennio gli allievi che abbiano superato gli esami prescritti potranno iscriversi al corso annuale di specializzazione nell'interpretazione parlamentare, per il conseguimento del diploma di *interprete parlamentare*.

2. Corso superiore di segretariato (biennale).

Suddivisione dei corsi e condizioni di ammissione (come per il corso superiore interpreti traduttori).

Titolo rilasciato alla fine del biennio: diploma superiore per segretario-interprete.

CAPO III.
Piano degli studi

1. Corso superiore per interpreti e traduttori.

1° *Anno*:

1. Due (o più) lingue straniere;
2. Storia della letteratura e della civiltà delle lingue scelte;
3. Documenti tecnici relativi alle lingue scelte;
4. Storia della letteratura e della civiltà italiana (facoltativa complementare);
5. Istituzioni di diritto pubblico (complementare);
6. Istituzioni di diritto privato (complementare);
7. Economia politica (complementare);
8. Interpretazione consecutiva;
9. Interpretazione simultanea (per interpreti parlamentari);
10. Stenografia italiana o straniera (facoltativa complementare);
11. Dattilografia italiana o straniera (complementare).

2° *Anno*:

1. Due (o più) lingue straniere;
2. Documenti tecnici relativi alle lingue scelte;
3. Storia della letteratura e della civiltà relative alle lingue scelte;
4. Diritto internazionale (complementare);
5. Interpretazione consecutiva;
6. Interpretazione simultanea (per interpreti parlamentari);
7. Stenografia italiana o straniera (facoltativa complementare).

3° *Anno* (Specializzazione per interpreti parlamentari):

Interpretazione consecutiva e simultanea in almeno due lingue straniere.

2. Corso superiore di segretariato.

1° *Anno*:

1. Due (o più) lingue straniere;
2. Documenti tecnici relativi alie lingue scelte;
3. Storia della letteratura e della civiltà relative alle lingue scelte;
4. Storia della letteratura e della civiltà italiana (facoltativa complementare);
5. Istituzioni di diritto privato (complementare);
6. Economia politica (complementare);
7. Interpretazione consecutiva;
8. Stenografia italiana (complementare);
9. Dattilografia italiana (complementare).

2° *Anno*:

1. Due (o più) lingue straniere;
2. Documenti tecnici relativi alle lingue scelte;
3. Interpretazione consecutiva;
4. Tecnica Commerciale (complementare);
5. Stenografia italiana (complementare);
6. Stenografia straniera (facoltativa complementare).

CAPO IV.
Esami

1. *Generalità*.

Gli esami si svolgono in sessioni estive e autunnali.

Nel mese di marzo, per ogni corso, hanno luogo prove scritte semestrali nelle varie lingue allo scopo di accertare il profitto degli allievi nella prima parte dell'anno accademico. Tali prove sono obbligatorie per poter accedere agli esami annuali. Gli allievi che nelle prove scritte semestrali non abbiano riportato una media di almeno 18/30 non possono accedere agli esami annuali.

I candidati che abbiano riportato nelle prove scritte (degli esami annuali) una media inferiore ai 18/30 non sono ammessi a quelle orali e debbono ripetere la prova in una sessione successiva.

I candidati che non ottengano 18/30 alla prova orale debbono ripetere in una sessione successiva la prova stessa.

Il passaggio ad ogni anno successivo di corso può essere consentito anche quando non siano stati superati tutti gli esami prescritti del primo anno.

Il comitato direttivo può annualmente variare l'elenco delle discipline complementari sostituendone alcune a seconda di particolari esigenze tecnico-scolastiche.

A giudizio insindacabile del consiglio d'amministrazione possono ottenere presso la scuola superiore per interpreti e traduttori il riconoscimento di studi compiuti altrove studenti provenienti da facoltà universitarie o da scuole per interpreti e traduttori italiane e straniere di cui il consiglio di amministrazione della scuola superiore per interpreti e traduttori riconosca la conformità con il regolamento, con i piani di studio e con i metodi di insegnamento della scuola stessa, nonchè la serietà organizzativa. Il consiglio di amministrazione stabilirà caso per caso quali esami sostenuti altrove possano essere convalidati presso la scuola superiore per interpreti e traduttori, fermo restando che almeno l'esame di diploma di cui al capo V del regolamento debba essere sostenuto presso la scuola superiore per interpreti e traduttori con l'obbligo di iscrizione all'ultimo anno del corso della scuola superiore per interpreti e traduttori.

2. *Colloqui di ammissione*.

L'ammissione al corso superiore per interpreti traduttori ed al corso superiore per segretariato è subordinata al superamento di un colloquio consistente nelle seguenti prove:

1. Dettato, in ciascuna delle lingue scelte, di un brano a senso compiuto di cento parole circa.
2. Breve traduzione nelle o dalle lingue straniere scelte.
3. Conversazione in ciascuna delle lingue scelte.

3. *Esami del corso superiore per interpreti e traduttori* (prove di lingua):

1° *Anno*:

a) *prove scritte semestrali* (marzo):

1. Dettato di un brano a senso compiuto comprendente centocinquanta parole circa.
2. Traduzione dall'italiano di un brano di circa trecento parole. Durata della prova tre ore.

b) *esami annuali* (giugno):

prove scritte:

1. Dettato (vedi prove scritte semestrali;
2. Traduzione (vedi prove scritte semestrali);

prove orali:

Gli esami orali vertono sul programma svolto nell'anno.

2° *Anno*:

a) *prove scritte semestrali* (marzo):

1. Dettato di un brano a senso compiuto comprendente centocinquanta parole circa.
2. Traduzione dall'italiano di un brano tecnico di trecento parole circa. Durata della prova tre ore.

b) *esami annuali* (giugno):

1. Traduzione dall'italiano di un testo di trecento parole circa. Durata della prova tre ore.
2. Composizione su argomento relativo alla letteratura o alla storia della civiltà od alla economia di uno dei Paesi nei quali si parla la lingua studiata. Durata della prova tre ore.

Gli esami orali vertono sul programma svolto nell'anno.

3° *Anno* (specializzazione per interpreti parlamentari):

Esami annuali di interpretazione simultanea ed interpretazione consecutiva.

4. *Esami del corso superiore di segretariato* (prove di lingua):

Come per il corso superiore per interpreti traduttori.

5. *Prove di stenografia*:

1° *Anno*:

a) dettatura di un brano di circa centottanta parole (velocità di sessanta parole al minuto);

b) trascrizione in corsivo del brano stenoscritto. Durata della prova un'ora.

2° *Anno*:

a) dettatura di un brano di circa duecentocinquanta parole (velocità ottanta parole al minuto);

b) trascrizione a macchina del brano stenoscritto. Durata della prova un'ora.

6. *Prova di dattilografia*:

1° *Anno*:

a) dettatura di un brano (velocità centoventi battute al minuto). Durata della prova cinque minuti.

b) copiatura di un testo di carattere commerciale e sua corretta presentazione. Durata della prova trenta minuti.

2° *Anno*:

a) copiatura di un brano alla velocità di almeno duecento battute al minuto (tempo dieci minuti);

b) disposizione estetica di una lettera commerciale da eseguirsi sotto dettatura (tempo quindici minuti);

c) prospetto di carattere amministrativo da eseguirsi con i mezzi della macchina (tempo trenta minuti);

d) dettatura di un brano in ciascuna delle lingue straniere studiate. Velocità duecento battute. Durata della prova dieci minuti per ogni lingua.

CAPO V.

Esami di diploma

1. *Interpreti traduttori.*

Il conseguimento del diploma di interprete traduttore e interprete parlamentare è condizionato al superamento dell'esame di diploma.

Possono accedere a tali esami i candidati che abbiano frequentato gli anni di studio previsti dal regolamento e che ne abbiano superato tutti gli esami.

L'esame di diploma consisterà in prove scritte e in prove orali per ciascuna delle due lingue straniere scelte dal candidato.

a) La prova scritta sarà costituita:

dalla traduzione nella lingua materna del candidato (purchè questa sia insegnata nella scuola, di due opere letterarie o tecniche straniere (una per ogni lingua scelta) di lunghezza non inferiore alle quaranta cartelle dattiloscritte, o dalla redazione di glossari o dizionari o repertori linguistici.

Tali opere verranno assegnate al candidato dal direttore della scuola quattro mesi prima della data dell'esame orale.

Le traduzioni devono essere depositate in tre esemplari, almeno trenta giorni prima della prova orale presso la segreteria della scuola. Saranno accompagnate da un commento grammaticale stilistico e saranno discusse dal candidato dinanzi ad una commissione esaminatrice formata da un presidente e da due relatori per ognuna delle lingue (tali prove sono comuni ai due diplomi di cui sopra). I candidati al diploma di interprete traduttore dovranno inoltre sostenere una prova scritta supplementare in classe consistente nella traduzione di un brano tecnico di lunghezza non inferiore alle quattro cartelle dattiloscritte. Durata della prova cinque ore. E' consentito l'uso del vocabolario.

b) Le prove orali consisteranno:

1. In una prova di interpretazione simultanea consistente:

a) nella traduzione di un brano letterario o tecnico da ciascuna delle due lingue straniere nella lingua materna del candidato (purchè questa sia insegnata nella scuola);

b) nella traduzione di un brano letterario o tecnico dalla lingua materna del candidato (purchè questa sia insegnata nella scuola) in ciascuna delle due lingue straniere.

2. In una prova di interpretazione consecutiva articolata sugli stessi punti di cui al precedente comma 1.

I candidati al diploma di interprete parlamentare sono tenuti a sostenere tutte le prove di cui alla lettera *b*).

I candidati al diploma di interprete traduttore solo quelle di cui al comma secondo.

Agli effetti del punteggio la prova scritta supplementare in classe di cui alla precedente lettera *a*) è valutata in trentesimi (il voto viene assegnato solamente qualora esso non sia inferiore ai 18/30 in caso contrario il candidato è respinto).

Le prove orali di cui alla precedente lettera *b*) e la traduzione delle due opere di cui alla precedente lettera *a*) sono valutate in trentesimi. La votazione minima per il superamento delle prove orali è di 18/30, quella per il superamento della tesi è di 24/30.

Il punteggio per il conseguimento del diploma risultante dalla media delle prove sopra indicate è rapportato in centesimi.

Gli allievi che alla fine del corso superiore si trovassero ad avere superato gli esami per una sola lingua e gli esami complementari obbligatori, potranno conseguire in via provvisoria un certificato di interprete traduttore per una sola lingua sotto la riserva di completare al più presto il corso di studi per la lingua mancante, onde ottenere il diploma.

Il conseguimento dei certificati suddetti è subordinato al superamento di un esame generale, analogo a quelli precedentemente indicati, ma limitato a una sola lingua.

Gli allievi che verranno a trovarsi in questa situazione assumeranno la posizione di fuori corso e beneficeranno di particolari agevolazioni, sia per quanto concerne le tasse scolastiche, sia per quanto concerne la possibilità di accelerare lo svolgimento e la conclusione del loro corso di studi.

2. *Segretari interpreti.*

Il conseguimento del diploma di studi superiori di segretariato è condizionato al superamento dell'esame di diploma del corso di segretariato. Possono accedere a tale esame i candidati che abbiano frequentato i due anni di studi previsti superandone i relativi esami.

L'esame di diploma del corso di segretariato consiste in prove scritte ed in prove orali come indicato in appresso.

a) La prova scritta consiste:

nella traduzione nelle due lingue straniere di una relazione di contenuto tecnico o commerciale di quattro cartelle dattiloscritte (è consentito l'uso del vocabolario). Durata della prova cinque ore.

b) Le prove orali consisteranno:

1. In una prova di interpretazione consecutiva, come previsto per gli interpreti traduttori (esami di diploma, lettera *b*) comma secondo.

2. Nella discussione in italiano di una tesina scelta dal candidato tra le discipline complementari (diritto privato, economia politica, tecnica commerciale).

La tesina, redatta per iscritto dal candidato dovrà essere depositata presso la segreteria della scuola un mese prima dell'esame orale.

Gli allievi che alla fine del secondo corso superiore si trovassero in posizione analoga a quella indicata per gli iscritti al corso interpreti, potranno conseguire, in via provvisoria, un certificato di segretario-interprete per una sola lingua.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Erlotti s.r.l. di Zoate di Tribiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Erlotti S. r. l. di Zoate di Tribiano (Milano) ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta Erlotti S. r. l. di Zoate di Tribiano (Milano) del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 marzo 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(10865)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località monte Ripoli nel comune di Tivoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 febbraio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località monte Ripoli nel comune di Tivoli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tivoli;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vingolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè le pendici del monte Ripoli, dalla strada Tivoli-S. Gregorio fino alla vetta del monte, sono il completamento dell'intero pendio che giunge fino alle zone della Villa Adriana e forma con queste un insieme panoramico di rilevante bellezza ed una quinta pittoresca all'agglomerato dell'abitato verso il lato sud;

Decreta:

La località monte Ripoli, sita nel territorio del comune di Tivoli, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dalla strada per S. Gregorio all'altezza del limite della particella catastale 1 del foglio n. 8, la delimitazione del vincolo segue il confine esterno delle particelle catastali 1, 44, 47, 48, 49, 129, 44, 108, 130, 72, 27 e 28 del foglio n. 8 fino alla strada per S. Gregorio, indi tale strada sino a raggiungere la particella catastale 1 del foglio n. 8. Le particelle catastali sopra nominate sono comprese nel vincolo; il foglio n. 8 è quello del catasto riproduzione anno 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Tivoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 52

Oggi, 22 febbraio 1967, presso la soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio 152, Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) TIVOLI - Monte Ripoli - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Tivoli, località monte Ripoli, racchiuso entro il seguente perimetro: partendo dalla strada per S. Gregorio all'altezza del limite della particella catastale 1 del foglio n. 8, la delimitazione del vincolo segue il confine esterno delle particelle catastali 1, 44, 47, 48, 49, 129, 44, 108, 130, 72, 27 e 28 del foglio n. 8 fino alla strada per S. Gregorio, indi tale strada sino a raggiungere la particella catastale 1 del foglio n. 8.

Le particelle catastali sopra nominate sono comprese nel vincolo; il foglio n. 8 è quello del catasto, riproduzione anno 1941.

(*Omissis*).

(10711)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1969.

Autorizzazione ai laboratori delle sezioni di Avellino e Benevento, dipendenti dalla stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno « Nicola Miraglia » in Portici, ad effettuare esami microbiologici dei prodotti di origine animale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

Ritenuto che, in base alla disposizione del secondo comma del richiamato articolo, gli esami e le analisi dei campioni debbono essere compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati;

Considerata la necessità di integrare l'attività dei laboratori provinciali di igiene e profilassi con quelli di altri laboratori idonei ad eseguire gli esami ed analisi sugli alimenti di origine animale;

Visto il decreto 30 marzo 1963, con il quale sono stati autorizzati a compiere i predetti esami i laboratori della sede centrale e delle sezioni dipendenti di Caserta, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Potenza e di Taranto dell'ente in oggetto;

Vista la nota dell'8 aprile 1969, della sede centrale della citata stazione sperimentale zooprofilattica, con la quale chiede l'autorizzazione in parola anche per le sue nuove sezioni di Avellino e di Benevento;

Decreta:

I laboratori delle sezioni dipendenti di Avellino e di Benevento della stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno « Nicola Miraglia », con sede in Portici (Napoli), sono autorizzati a compiere gli esami microbiologici sui campioni di alimenti di origine animale prelevati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(10896)

DECRETO PREFETTIZIO 7 novembre 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Lecce.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 6022/3ª del 6 giugno 1967, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio in corso;

Vista la nota n. 146 in data 14 ottobre 1969, con la quale il presidente del collegio provinciale delle ostetriche comunica che la signora Giuditta Garofalo, dimissionaria dalla carica di presidente di detto collegio, è stata sostituita dalla signora Luigia De Giovanni in Mignone e chiede la sostituzione del proprio rappresentante con il presidente in carica;

Sentito in proposito il parere del medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

La signora Luigia De Giovanni in Mignone è nominata componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione della signora Giuditta Garofalo, dimissionaria dalla carica di presidente del collegio provinciale delle ostetriche.

Il medico provinciale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Lecce, addì 7 novembre 1969

Il prefetto: MARCHEGIANO

(10866)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 15 novembre 1969:

Mariani Orazio, notaio residente nel comune di Velletri, distretto notarile riunito di Roma, Velletri e Civitavecchia, è trasferito nel comune di Marino, stesso distretto.

Di Pascasio Luigi, notaio residente nel comune di Ronciglione, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Anzio, distretto notarile riunito di Roma, Velletri e Civitavecchia.

(10937)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Latina

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Latina della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Latina con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 3 giugno 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 266 in data 25 ottobre 1966.

(10904)

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Grazzanise

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Grazzanise (Caserta) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Grazzanise con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 12 giugno 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 158 in data 26 giugno 1967.

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Cancello ed Arnone (Caserta) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Grazzanise con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 12 giugno 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 158 in data 26 giugno 1967.

(10905)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1-SV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Oddino Carlo, con sede in Savona, via Paleocapa n. 21, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1-SV » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Savona.

(10723)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1260-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Maspi Giannino, con sede in Valenza (Alessandria), via Oddone, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1260-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(10724)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 988-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Testera Sergio, con sede in Valenza (Alessandria), via Calvi n. 5, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 988-AL », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(10725)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1969, il comune di Chieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 750 milioni, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10731)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Sellia Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.759.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 6898 della *Gazzetta Ufficiale* n 281 del 6 novembre 1969.

(10347)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantasei società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 ottobre 1969 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) di produzione e lavoro « La Fiorente », con sede in Avellino, costituita per rogito Sessa in data 22 novembre 1957, repertorio 9585;

2) ed « Vittoria », con sede in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 10 gennaio 1965, repertorio 824;

3) mista cooperativa agricola, con sede in Caposele (Avellino) costituita per rogito Fischetti in data 31 gennaio 1945, repertorio 514;

4) agr. agricoltori, con sede in Paternopoli (Avellino), costituita per rogito De Cillis in data 9 maggio 1945;

5) agr di cons. democristiana, con sede in Paternopoli (Avellino), costituita per rogito Bianchi in data 26 agosto 1945;

6) ed « La Costruenda », con sede in Vallata (Avellino), costituita per rogito Sessa in data 14 marzo 1965;

7) agr. « A.C.L.I. - Pio XII », con sede in Casacalenda (Campobasso), costituita per rogito Lalli in data 19 ottobre 1960, repertorio 9537;

8) di produzione e lavoro di Casalciprano, con sede in Casalciprano (Campobasso), costituita per rogito Zampini in data 10 aprile 1960, repertorio 9777;

9) ed. « Gonfalone », con sede in Frosolone (Campobasso), costituita per rogito Colalillo in data 7 maggio 1962, repertorio 3529;

10) ed. Ferrovieri Isernia, con sede in Isernia (Campobasso), costituita per rogito Taddei in data 11 febbraio 1954, repertorio 5327;

11) « Edil. A.C.L.I. S. Giuseppe », con sede in Ururi (Campobasso), costituita per rogito Plescia in data 25 maggio 1962, repertorio 12820;

12) « Ente nazionale di cooperazione ed assistenza per l'incremento edilizio », con sede in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 23 ottobre 1958, repertorio 10485;

13) ed. « Ariete », con sede in Napoli, costituita per rogito Di Transo in data 15 novembre 1963, repertorio 23472;

14) di produzione e lavoro « Azione », con sede in Napoli, costituita per rogito D'Alessandro in data 6 settembre 1945;

15) di cons. « Agricoltori », con sede in Napoli, costituita per rogito Caruso in data 16 dicembre 1944, repertorio 4269;

16) di consumo « La Sociale », con sede in Napoli, costituita per rogito De Rosa in data 1° dicembre 1945, repertorio 7775;

17) « Sociale di consumo », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 15 febbraio 1945;

18) di produzione e lavoro « La Partenopea », con sede in Napoli, costituita per rogito Marano in data 7 dicembre 1945;

19) di produzione, lavoro e consumo fra i tecnici e lavoratori portuali del porto di Napoli, con sede in Napoli, costituita per rogito Piccinini in data 9 giugno 1945;

20) di produzione e lavoro « C.A.L.C.E.G.E. », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 22 novembre 1944;

21) di consumo, di produzione e vendite fra « Artigiani mobilieri ed affini », con sede in Napoli, costituita per rogito Piccinni in data 13 dicembre 1944, repertorio 5689;

22) autonoma pittori edili napoletani « C.A.P.E.N. », con sede in Napoli, costituita per rogito Fiordiliso in data 17 maggio 1963, repertorio 175670;

23) di produzione e lavoro « CO.LA.CO. », con sede in Napoli, costituita per rogito Scognamiglio in data 21 febbraio 1948, repertorio 1793;

24) ed. « Ausonia », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 19 maggio 1951, repertorio 4775;

25) ed « Città Giardino », con sede in Napoli, costituita per rogito Scivicco in data 1° marzo 1955, repertorio 6557;

26) ed. « S.I.L.P. Napoli n. 6 », con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 1° febbraio 1964, repertorio 46211;

27) ed. « S.I.L.P. Napoli n. 32 », con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 27 gennaio 1964, repertorio 46103;

28) ed «S.I.L.P. Napoli n. 17», con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 2 maggio 1964, rep. 47763;
29) ed. «S.I.L.P. Napoli n. 15», con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 6 marzo 1964, rep. 46482;
30) ed «S.I.L.P. Napoli n. 14», con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 6 marzo 1964, rep. 46481;
31) ed. «S.I.L.P. Napoli n. 13», con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 11 dicembre 1963, repertorio 45197;
32) ed «S.I.L.P. Napoli n. 12», con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 29 febbraio 1964, rep. 46693;
33) ed «S.I.L.P. Napoli n. 11», con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 29 febbraio 1964, rep. 46692;
34) ed «S.I.L.P. Napoli n. 10», con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 11 dicembre 1963, repertorio 45196;
35) ed «S.I.L.P. Napoli n. 9», con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 24 febbraio 1964, repertorio 46598;
36) ed «S.I.L.P. Napoli n. 8», con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 23 gennaio 1964, rep. 46068;
37) ed «S.I.L.P. Napoli n. 7», con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 1 gennaio 1964, rep. 46212;
38) ed «S.I.L.P. Napoli n. 5», con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 27 gennaio 1964, rep. 46102;
39) ed. «S.I.L.P. Napoli n. 4», con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 4 dicembre 1963, repertorio 45045;
40) ed. «Domus Flegrea», con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 18 marzo 1961, repertorio 7936;
41) di produzione e lavoro «Ben Hur», con sede in Bacoli (Napoli), costituita per rogito Triol in data 28 dicembre 1947, repertorio 1285;
42) mista «La Valle del Sarno» - già «La Proletaria», con sede in Boscoreale (Napoli), costituita per rogito D'Alessandro in data 28 febbraio 1945, repertorio 2148;
43) di produzione e lavoro «Argus», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Alessandro in data 6 gennaio 1947, repertorio 669;
44) ed. «La Concordia», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Orsi in data 14 aprile 1964, repertorio 8300;
45) di produzione e lavoro «Pasquale Iannello», con sede in Frattamaggiore (Napoli), costituita per rogito Carusi in data 13 febbraio 1946, repertorio 3881;
46) di produzione e lavoro «Vesuvio Portici», con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Siciliani in data 22 febbraio 1950, repertorio 5945.

(10718)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 18 novembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626 —	626 —	625,85	626,25	626 —	626 —	626,25	626,25	626 —	626,15
$ Can.	581,85	581,85	581,50	582,10	581,60	581,85	582,30	582,10	581,85	580,80
Fr Sv.	144,72	144,65	144,55	144,755	144,60	144,72	144,75	144,755	144,72	144,65
Kr D.	83,53	83,50	83,55	83,64	83,20	83,53	83,58	83,64	83,53	83,53
Kr N	87,60	87,60	87,70	87,68	87,50	87,60	87,60	87,68	87,60	87,60
Kr Sv.	121,23	121,20	121,30	121,30	121,10	121,23	121,30	121,30	121,23	121,25
Fol	173,85	173,85	173,69	173,92	173,70	173,85	173,95	173,92	173,85	173,85
Fr B	12,59	12,60	12,6075	12,6125	12,595	12,59	12,615	12,6125	12,59	12,59
Franco francese	112,24	112,15	112,30	112,26	112,10	112,24	112,25	112,26	112,24	112,20
Lst	1499,90	1498,80	1499 —	1499,95	1499 —	1499,90	1500 —	1499,95	1499,90	1499,25
Dm occ	169,64	169,67	169,75	169,79	169,65	169,64	169,75	169,79	169,64	169,75
Scell Austr.	24,17	24,17	24,17	24,19	24,10	24,17	24,18	24,19	24,17	24,17
Escudo Port.	21,98	21,98	22,02	22 —	21,95	21,98	21,99	22 —	21,98	21,98
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,95	8,9480	8,90	8,94	8,96	8,9480	8,94	8,95

Media dei titoli del 18 novembre 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,825
» 5 % (Ricostruzione)	91,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,225
» 5 % (Città di Trieste)	90,925
» 5 % (Beni Esteri)	89,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,225
» 5,50 % » » 1968-83	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,675
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,40
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	626,25
1 Dollaro canadese	582,20
1 Franco svizzero	144,752
1 Corona danese	83,61
1 Corona norvegese	87,64
1 Corona svedese	121,30
1 Fiorino olandese	173,935
1 Franco belga	12,614
1 Franco francese	112,255
1 Lira sterlina	1499,975
1 Marco germanico	169,77
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	21,995
1 Peseta Sp.	8,954

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a quattro posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in ingegneria civile o ingegneria industriale sottosezione meccanica o elettrotecnica o chimica;

B) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

C) età non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) *il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:*

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge *20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale* 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli dei caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, *convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.*

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, **per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965,**

n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

D) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse, con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'amministrazione di appartenenza o a un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero, del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le prove facoltative prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate; sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera o delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di quindici giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende prove scritte e orali secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendono far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

a) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria, all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo;

c) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli impiegati invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre a una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro;

h) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzi detti hanno, altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di ingegneri di 2ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengono dal personale non di ruolo comporterà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, gli ingegneri di 2ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1969
Registro n. 8, *foglio n.* 140

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*

Provvista e distribuzione dell'acqua potabile:

Requisiti igienici e criteri di potabilità delle acque destinate all'uso potabile. Fabbisogno di acqua potabile. Raccolta, conservazione e distribuzione delle acque meteoriche. Provvista dalle acque superficiali. Captazione delle sorgenti. Captazione di falde. Direttive igieniche per la captazione e protezione delle acque destinate all'uso potabile. Trattamenti di potabilizzazione e di correzioni delle acque. Schemi e calcoli idraulici degli acquedotti esterni e delle reti idriche di distribuzione interna. Condotte di adduzione. Giunti. Pezzi speciali e apparecchi. Opere d'arte. Serbatoi. Distribuzione dell'acqua.

2ª *Prova*

Raccolta, eliminazione, impiego e depurazione delle acque usate e pluviali dell'abitato:

Sistemi di fognature e loro valore igienico. Studio della rete fognante. Tipi di specchi. Calcolo delle portate fecali e delle portate massime pluviali. Calcolo delle reti fognanti. Costruzione delle fogne ed opere d'arte relative. Lavaggio e ventilazione delle fogne. Impianti di sollevamento. Destinazione finale delle acque coacali. Depurazione biologica naturale. Depurazione biologica artificiale - principi fondamentali. Impianti epurativi e loro calcolo. Depurazione delle acque industriali. Smaltimento dei liquami dalle case isolate e dai piccoli agglomerati.

3ª *Prova*

Impostazione progettuale di larga massima di un'opera nel campo della ingegneria sanitaria.

(Edilizia ospedaliera - mercati - macelli - cimiteri - piscine).

PROVA ORALE

Gli argomenti delle prove scritte

a) Composizione dell'aria e fattori fisici dell'ambiente in rapporto alla salute dell'uomo. Inquinamenti dell'aria. Illuminazione, ventilazione, riscaldamento e condizionamento degli ambienti.

b) Elementi di fisica nucleare - rischi connessi con l'impiego delle radiazioni ionizzanti e relativa protezione - dosimetria.

c) Il terreno nei suoi rapporti con l'igiene.

d) Sistemazione dell'ambiente urbano. Regolamenti edilizi in generale.

e) Carattere degli edifici con particolare riguardo alla tecnica ed all'igiene degli edifici ospedalieri e scolastici, ai mercati, ai piccoli e grandi macelli, agli impianti sportivi, ai cimiteri.

f) Ordinamento e compiti del Ministero della sanità. Elementi di legislazione sanitaria con particolare riferimento all'igiene del suolo e dell'abitato e dell'approvvigionamento idrico.

PROVE FACOLTATIVE

1) Lingua estera facoltativa: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

2) Nozioni sulla struttura e funzionamento degli elaborati elettronici e sulla loro utilizzazione nelle programmazioni scientifiche.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito o rilasciato presso l'Università di .
(o dall'Università di . .) in data . ..
7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;
8) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini), la sua posizione è la seguente ..
9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . in qualità di
ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi .
ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . ..
10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
11) intende sostenere le seguenti prove orali facoltative fra quelle indicate nel programma di esame . ..
12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.
La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.
Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(10548)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4391 del 26 settembre 1967, con la quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1965;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Viste le designazioni pervenute;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1965 è costituita come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Rocchetto dott. Vincenzo, medico provinciale di Trieste;
Toscano dott. Livio, direttore di sezione presso la prefettura di Udine;
Strukelj dott. Luigi, primario chirurgo dell'ospedale civile di Palmanova;
Slavic dott. Ervino, primario medico dell'ospedale civile di Udine;
Stroili dott. Aldo, medico condotto di Verzegnis.

Segretario:

Giacometti dott. Sergio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Udine e inizierà i suoi lavori non prima del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Udine e dei comuni interessati.

Trieste, addì 15 settembre 1969

L'assessore all'igiene e alla sanità: avv. Cesare DEVETAG

(10631)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7068, in data 2 dicembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1968;
Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 3847 del 12 giugno 1969;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti nei comuni e nelle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 novembre 1968:

1. Bulgheroni Bruno	punti	50,371
2. Orlando Antonio	»	49,097
3. Corato Pietro	»	47,244
4. Vassura Giovanni	»	46,394
5. Mammana Domenico	»	42,368

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, alla prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 28 ottobre 1969

Il medico provinciale: VESSICCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7068 in data 2 dicembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotti vacanti al 30 novembre 1968, in provincia di Varese, nei comuni di Gerenzano, consorzio medico di Travedona Monate - Cadrezzate - Osmate con Lentate, consorzio medico di Veddasca con Garabiolo di Maccagno;

Visto il proprio decreto n 6871, in data 28 ottobre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso predetto;
Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza nelle condotte dei singoli candidati;
Ritenuto il dovere procedere alla dichiarazione dei vincitori delle singole condotte;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Bulgheroni Bruno: Grenzano;
Orlando Antonio: Consorzio medico di Travedona Monate, Cadrezzate ed Osmate con Lentate;
Corato Pietro: Consorzio medico di Veddasca con Garabiolo di Maccagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Varese e dei comuni interessati

Varese, addì 28 ottobre 1969

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(10625)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESCARA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Pescara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 849 dell'11 novembre 1968, con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Pescara;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari della provincia di Pescara;
Visto il decreto n. 2064 del 20 ottobre 1969, con cui il medico provinciale di Pescara ha provveduto, ai sensi della legge 8 marzo 1968 n. 220, alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con i decreti del Presidente delle Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Pescara è così costituita:

Presidente:

Di Rocco dott. Claudio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Zeetti prof. dott. Raffaello, ispettore generale veterinario;
Colasurdo dott. Emanuele, vice prefetto vicario della prefettura di Pescara;
Romboli prof. dott. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica della facoltà di veterinaria della Università di Pisa;
Bianchi prof. dott. Carlo Maria, direttore dell'istituto di medicina veterinaria legale presso la facoltà di veterinaria dell'Università di Milano;
Massi prof. dott. Osvaldo, direttore del pubblico macello di Roma.

Segretario:

Loria dott. Alberto, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità

La commissione giudicatrice, avrà sede in Pescara e le prove di esami avranno luogo non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara, ed esposta per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio e del comune di Pescara.

Pescara, addì 28 ottobre 1968

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(10633)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1118 del 7 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1967;
Visto il proprio decreto n. 1119 del 7 luglio 1969, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del predetto concorso;
Vista la nota del 2 ottobre 1969 con la quale il presidente del consorzio veterinario di Briatico ed Uniti comunica che il dott. Tallarico Francesco, vincitore della condotta stessa, ha rinunciato al posto;
Considerato che il dott. Mario Nicolino Villella, classificatosi al secondo posto, avendo chiesto come prima sede, in ordine di preferenza, la condotta consorziale di Briatico ed Uniti, appositamente interpellato, ha comunicato di accettare l'assegnazione della predetta condotta;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario Nicolino Villella è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Briatico, Cessaniti, Zambrone e Zungri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Catanzaro ed a quello dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 31 ottobre 1969

Il veterinario provinciale: REALDON

(10834)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.